

CITTA' DI CASTEL GANDOLFO
Citta Metropolitana di Roma Capitale

**“NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E UTILIZZO
DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.....DEL.....

INDICE

Art. 1 Finalità e definizioni

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Utilizzo, principali applicazioni e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4 Notificazione

Art. 5 Responsabile del trattamento dei dati

Art. 6 Modalità di raccolta dati e requisiti dei dati personali

Art. 7 Obbligo degli operatori

Art. 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

Art. 9 Preventiva informativa

Art.10 Diritti dell'interessato

Art. 11 Sistemi integrati di videosorveglianza

Art. 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da Enti Pubblici e, in particolare, da Enti Territoriali

Art. 13 Sicurezza dei dati

Art. 14 Istituti scolastici

Art. 15 Deposito dei rifiuti

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 18 Danni cagionati per l'effetto del trattamento di dati personali

Art. 19 Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 21 Modifiche regolamentari e provvedimenti attuativi

Art. 22 Entrata in vigore

Allegati:

1 - cartelli informativi

2 – elenco zone videosorvegliate

3 – cautele da adottare per i dati registrati

4 – fac simile richiesta di accesso alle videoregistrazioni

5 – fac simile reclamo

6 – schema tipo per registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate

Articolo 1

Finalità e definizioni

- 1) il presente regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Castel Gandolfo, ne regola l'uso conformemente ai limiti imposti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2002 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), nonché al relativo allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza" e da quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso del sistema di videosorveglianza non forma oggetto di specifica legislazione; pertanto, si applicano: 1) le disposizioni generali di cui al richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali; 2) le disposizioni di cui alla Deliberazione 08/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010, che sostituisce il precedente provvedimento in materia di videosorveglianza, dello stesso Garante, del 29/04/2004.
- 2) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici gestito ed utilizzato dal Comune di Castel Gandolfo, Corpo Associato di Polizia Locale Albano Laziale e Castel Gandolfo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 3) A norma dell'art. 4, comma 1 lett. B, del suddetto Codice viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali (punto 2 del provvedimento del Garante del 08/04/2010).

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
- d) per "titolare", il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Castel Gandolfo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e designata per iscritto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2002;
- l) per “Provvedimento del Garante” il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.

Articolo 2

Principi generali

- 1) Il presente regolamento disciplina l'uso del sistema di videosorveglianza fisso o mobile, attivato nel territorio del Comune di Castel Gandolfo e collegato/installato presso la sede comunale o presso le sedi del Corpo Associato di Polizia Locale Albano Laziale e Castel Gandolfo.
- 2) Nell'eventualità, potranno essere installati monitor per la sola visione delle immagini presso le sedi operative delle forze dell'ordine competenti per territorio.
- 3) L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto e presupposti dei principi di:
 - a. liceità**, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati (artt. 18/22 e 23/27 del Codice);
 - b. proporzionalità**, nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (art. 11 Codice);
 - c. finalità**, attuando il trattamento di dati determinati e non eccedenti rispetto agli obiettivi da perseguire (art. 11 Codice);
 - d. necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza e attenta configurazione dei sistemi per ridurre al minimo l'uso dei dati personali (art. 3 Codice).

Articolo 3

Utilizzo, principali applicazioni e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) L'installazione dei sistemi di rilevazione delle immagini (art. 2 Provvedimento Garante) deve avvenire nel rispetto e a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Codice); nel rispetto a) norme civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 C.P.); b) in materia di controllo a distanza dei lavoratori (legge 300/70); c) nell'ambito delle linee del trasporto urbano; d) in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana (legge 125/2008 – Decreto Ministro dell'Interno 05/08/2008)
- 2) Le finalità operative del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castel Gandolfo, in particolare: a) dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; c) dal D.L. n. 92/2008 convertito in legge n. 125/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza urbana); d) dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 13.01.2015 n. 1; e) dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.

3) Gli ambiti principali di applicazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza sono:

a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;

b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;

c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;

d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

e) vigilare sul pubblico traffico;

f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

g) la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana (legge n. 125/2008), l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla Legge (art. 2 Provvedimento Garante);

h) la protezione delle proprietà (art. 2 Provvedimento Garante);

i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge (art. 2 Provvedimento Garante);

j) l'acquisizione di prove (art. 2 Provvedimento Garante);

l) controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti.

4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le effettuate riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

5) L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa (dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati). Pertanto, è vietata la installazione di apparecchiature preordinate specificatamente a tale finalità. Laddove la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto previsto dal citato art. 4 e 8 della Legge n. 300/70, dagli artt. 113 e 114 del Codice e dal punto 4.1. del Provvedimento del Garante.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulla loro opinione integra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 del Codice. Nel caso di eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentazione di attività od operazioni per soli scopi divulgativi

o di comunicazione istituzionale o aziendale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) e art. 136 e segg. del Codice (punto 4 Provvedimento Garante).

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

Il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Castel Gandolfo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il proprio modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e con lo Statuto vigente, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva del trattamento dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti e, se rientranti nei casi specificatamente previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (punto 3.2 .3. Provvedimento Garante).
Altre, il titolare del trattamento dei dati personali effettuati tramite il sistema di videosorveglianza, deve attenersi alle prescrizioni e misure necessarie stabilite dal Garante con il provvedimento del 08/04/2010, diversamente il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito o non corretto, ed espone:

- alla inutilizzabilità dei dati personali trattati (art. 11, c. 2 del Codice);
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, c. 1 lett. c) del Codice) e di analoghe decisioni dell'Autorità Giudiziaria, Civile e Penale;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e segg. del Codice).

- Articolo 5

Responsabile del trattamento dei dati

- 1) Il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Castel Gandolfo, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa, per iscritto, il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco di Castel Gandolfo nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati dal titolare al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale in allegato oppure, in caso di motivata urgenza e/o necessità dal Responsabile del trattamento dei dati con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 potranno permettere riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere potranno essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e potranno essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi dalla rilevazione delle immagini. Più precisamente, in applicazione del principio di proporzionalità (art. 2 lett. b) del presente Regolamento e art. 11, c. 1 lett. e) del Codice), la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Per i Comuni e, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

Qualora si voglia procedere ad un allungamento dei termini di conservazione per un periodo superiore alla settimana è necessaria una richiesta in tal senso che dovrà essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante. In tali casi, la richiesta deve essere adeguatamente motivata per specifica esigenza di sicurezza da perseguire per concrete situazioni di rischio per eventi imminenti, ovvero per aderire a specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria per attività di indagini in corso (punto 3.4. Provvedimento del Garante).

Articolo 7

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione richiesta al Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9

Preventiva informativa

- 1) Il Comune di Castel Gandolfo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area video sorvegliata" la registrazione è effettuata dal Comune di Castel Gandolfo per fini di sicurezza urbana, mentre nelle mini isole per il conferimento di rifiuti è riportata la seguente dicitura "Area video sorvegliata – la registrazione è effettuata per violazioni di tipo amministrativo".
- 2) Il Comune di Castel Gandolfo nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali contestualmente all'eventuale incremento dimensionale

dell'impianto e all'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, mediante l'avviso all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castel Gandolfo.

- 3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile in allegato, al provvedimento dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii..

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

La previa informativa agli interessati può non essere resa e, quindi, non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice (per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati) (punto 3.1.1. Provvedimento del Garante).

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

- 1) Agli interessati deve essere assicurato, in conformità al Codice, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, modalità e logica del trattamento (art. 7 Codice e punto 3.5. Provvedimento del Garante).

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile (fac simile in allegato), ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto

se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

Articolo 11

Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente

indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) impianti autonomi collocati su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, di proprietà o date in concessione al Comune di Castel Gandolfo e video sorvegliate a cura e responsabilità di concessionario di servizi o gestore delle strutture;

d) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 12

Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti Territoriali

Gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio possono effettuare attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione.

E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante (art. 11 del presente Regolamento) un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

MISURE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'

Articolo 13

Sicurezza dei dati (punto 3.3. Provvedimento del Garante)

- 1) I dati personali oggetto di trattamento raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3.
- 2) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori (infra, cd. incaricati del trattamento) devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante (punto 3.3.2. Provvedimento Garante) si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Gli incaricati al trattamento, che opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, andranno nominati fra soggetti che forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per il corretto utilizzo del sistema.

I soggetti autorizzati a gestire i sistemi di cui all'art. 11 lettera c) sono tenuti al rispetto di quanto sopra e sono, altresì, tenuti a comunicare al Responsabile del trattamento dei dati del Comune di Castel Gandolfo le generalità ed i profili di abilitazione dei soggetti operanti sui sistemi di videosorveglianza.

Articolo 14

Istituti Scolastici (punto 4.2. Provvedimento del Garante)

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 15

Il deposito dei rifiuti (punto 5.2. Provvedimento Garante)

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose, laddove non risulta possibile, o si riveli inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Al pari, se risultano inefficaci o inattuati altre misure, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune di Castel Gandolfo potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi.

I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.

Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Articolo 16

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 17

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 18

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castel Gandolfo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le

operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii..
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5, salvo specifica espressa designazione a soggetto diverso dallo stesso ai sensi e per gli effetti della citata legge 241/90.

MODIFICHE

Articolo 21

Modifiche regolamentari e provvedimenti attuativi

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e della modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, sia permanenti che temporanei, di cui sopra, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.
- 3) a tal fine, la Giunta Comunale, con propria e separata deliberazione, indicherà ogni nuova collocazione di telecamere e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate dandone tempestiva comunicazione ai componenti il Consiglio comunale.
- 4) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
- 5) Il mancato rispetto di talune disposizioni previste dal presente Regolamento e prescritte dal Provvedimento del Garante, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal Codice, salvo le ipotesi che integrano nel caso di specie la sussistenza degli estremi di reato, così come previsto dallo stesso Codice.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato dal presente Regolamento (prescrizione specifiche, settori pubblici, soggetti pubblici e privati), si fa rinvio alle disposizioni di cui al Codice e al Provvedimento del Garante.

Art. 22

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la contestuale, ai sensi ed ogni effetto di legge, abrogazione del precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 28 dell'11/06/2009.